

Italia Turismo S.p.A.

Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2025-2027

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 (Parte Speciale)

Gennaio 2025



SOMMARIO

Ρł	KENIE:	SSA	4
1.	IL I	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DI ITALIA TURISMO)6
	1.1.	Gli obiettivi strategici, i principi di riferimento e i contenuti del Piano	6
	1.2.	Metodologia adottata per la definizione e aggiornamento del Piano	8
	1.3.	Aggiornamento del Piano	10
2.	GO	VERNANCE E ORGANIZZAZIONE DI ITALIA TURISMO	11
3.		SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO DI ITALIA TURISMO PER L	
20			
	3.1.	L'analisi del contesto di riferimento	12
	3.1.	1 La Mission	12
	3.1.	2 Il contesto esterno	12
	3.1.	3 Il contesto interno	13
	3.2.	La valutazione del rischio	15
	3.2.	1. L'identificazione degli eventi rischiosi e la mappatura dei processi/attività a rischio	15
	3.2.	2 Analisi del rischio	16
	3.3.	Il trattamento del rischio e la definizione delle misure di prevenzione	17
4.	LE	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	18
	4.1.	Principi di controllo interno	19
	4.2.	Codice Etico	19
	4.3.	La gestione del conflitto di interessi	20
	4.4.	Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali ex D.Lgs. n. 39/2013	22
	4.5.	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici	23
	4.6.	Rotazione ordinaria del personale o misure alternative	26
	4.7.	Rotazione straordinaria	27
	4.8.	Formazione	28
	4 9	Segnalazione di condotte illecite (Whistleblowing)	20



	4.10.	Sistema di controllo integrato e Piano di monitoraggio	35
	4.11.	Sistema disciplinare	36
5.	TRA	ASPARENZA	38
6.	PRO	OGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO	40
A	LLEGA	ATO 1 - DEFINIZIONE DI CORRUZIONE E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
Al	LLEGA	TO 2 - GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE DI ITALIA TURISMO	
Al	LLEGA	TO 3 - MAPPATURA DEI PROCESSI E ATTIVITÀ AZIENDALI	
Al	LLEGA	TO 4 - MAPPATURA DEI PROCESSI E ATTIVITÀ A RISCHIO E REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI	
Al	LLEGA	TO 5 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
Al	LLEGA	TO 6 - MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	
		TO 7 - TABELLA DI RILEVAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DI ITALIA TURISMO :	POST



PREMESSA

Il presente documento rappresenta la Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ("Modello Organizzativo"), adottato da Italia Turismo S.p.A. (di seguito anche solo "Italia Turismo", "IT" o la "Società") ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e della Legge 6 novembre 2012, n. 190 dedicata alle misure di prevenzione della corruzione e all'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza previsti dalla legislazione vigente, nel rispetto delle indicazioni fornite negli anni dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC" o anche solo "Autorità") in particolare nei Piani Nazionali Anticorruzione (di seguito anche "PNA") e relativi aggiornamenti¹, e nelle plurime delibere e determinazioni adottate dalla stessa. Si ricorda che con la citata Legge n. 190 del 2012 (c.d. Legge Anticorruzione) si è, tra l'altro, disposto che, a un primo livello "nazionale", l'ANAC provveda alla definizione del PNA, quale atto di indirizzo e di coordinamento ai fini dell'applicazione della normativa in esame e dell'attuazione delle strategie di prevenzione e di contrasto alla corruzione e all'illegalità, e che ogni amministrazione pubblica o ente, a un secondo livello "decentrato", definisca un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), che riporta l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione nonché gli interventi organizzativi atti a prevenirli, con la possibilità, nell'implementazione delle misure di prevenzione della corruzione, di fare perno sul Modello Organizzativo, qualora adottato, estendendone l'ambito di applicazione a tutti i reati considerati, dal lato attivo e passivo, nella Legge n. 190/2012 anche in relazione al tipo di attività svolta dall'ente.

Infatti, il sistema di prevenzione e repressione della corruzione contemplato nella *Legge Anticorruzione* presenta importanti punti di contatto con la disciplina in tema di responsabilità degli enti di cui al D.Lgs. n. 231/2001, in quanto, se da un lato impone alle singole amministrazioni di dotarsi di un *Piano Triennale*, dall'altro richiede alle società in controllo pubblico (tra cui IT)² di adottare e aggiornare annualmente misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, rendendo così le stesse amministrazioni e società le principali protagoniste della lotta alla corruzione. L'Autorità ha precisato in proposito, sia nelle *Linee Guida* di cui alla Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017, sia nei PNA successivamente adottati³, che dette misure possano essere ricondotte in un documento unitario, che tenga luogo del *Piano triennale*, ovvero, se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione della D.Lgs. n. 231/2001 (*i.e.* il Modello Organizzativo), possano essere collocate in una sezione apposita per essere chiaramente identificabili.

_

¹ Cfr., da ultimo, il PNA 2022 e relativi Aggiornamenti 2023 e 2024 (allo stato in consultazione).

² E degli altri soggetti di cui all'art. 2 bis, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

³ Cfr. Det. ANAC n. 1134/2017 (pag. 21) e il PNA 2022 (pag. 38).



In considerazione delle indicazioni sopra richiamate, **Italia Turismo** ha inteso adeguare il proprio *Modello Organizzativo* alle citate disposizioni normative, attraverso l'adozione del presente documento, definito *Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza* (di seguito anche semplicemente "**Piano**"), che dunque costituisce – come sopra detto – parte integrante del *Modello* stesso, definito in un'ottica di armonizzazione con i principi di riferimento, le scelte strategiche e i criteri attuativi definiti dalla Capogruppo, l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa S.p.A. (di seguito anche solo "**Agenzia**", "**Invitalia**" o "**Capogruppo**") e dalle altre società del Gruppo, ma anche con le indicazioni fornite dall'ANAC.

In particolare, il presente **Piano**, quanto alla valutazione del rischio e alle misure, generali e specifiche, di carattere comportamentale, organizzativo e gestionale poste a presidio dei processi a rischio, è **sottoposto** *in toto* alla conferma dell'Organo di Vertice, in ragione della sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle **misure semplificatorie** previste dall'Autorità nel **PNA 2022**. Infatti, stante la esigua consistenza numerica dei dipendenti della Società (inferiore a 50 unità), nel corso del 2024:

- non sono mutati gli obiettivi strategici aziendali;
- non sono occorse modificazioni significative dell'assetto interno della Società o delle modalità di svolgimento delle attività aziendali a rischio;
- non si sono verificati fenomeni corruttivi né ipotesi di disfunzioni societarie significative.

Rispetto alla precedente *release* si è ritenuto comunque opportuno:

- dare atto del recente recepimento da parte della **Società** delle *Linee Guida* adottate dalla **Capogruppo Invitalia** nell'ambito del *Modello di indirizzo e coordinamento tra Invitalia e le Società Controllate*;
- aggiornare la misura della Gestione del conflitto di interessi, attesa l'adozione di un Regolamento ad
 hoc che integra e completa le diposizioni aziendali sul punto, di cui al Codice Etico e al Modello
 Organizzativo;
- verificare la tenuta della misura di prevenzione della **Incompatibilità successiva** rispetto alle le nuove "Linee Guida ANAC in tema di c.d. divieto di pantouflage art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001" (Delibera n. 493 del 25 settembre 2024);
- esaminare l'Aggiornamento 2024 del PNA 2022, che è stato posto dall'Autorità in consultazione fino al 13 gennaio 2025, trattandosi di documento che, tenendo conto delle semplificazioni che il Legislatore ha introdotto per le Amministrazioni di piccole dimensioni (meno di 50 dipendenti), nonché delle semplificazioni per i piccoli comuni individuate da ANAC stessa nei precedenti PNA, reca Indicazioni per la predisposizione della sezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO per i comuni con meno di 5.000 abitanti e meno di 50 dipendenti, che interessano la Società (la cui dotazione organica è inferiore a 50 unità);



• riportare gli esiti dell'attività di monitoraggio svolta.

La struttura del precedente **Piano** è stata riconfermata ritenendo di aver adeguatamente soddisfatto, in tal modo, le esigenze di snellezza e sistematicità del documento, evidenziate anche dall'**Autorità**⁴. Più esattamente, il **Piano** si articola in:

- 6 Capitoli, in cui sono richiamati in modo chiaro e sintetico e, per quanto possibile, schematico gli aspetti principali e le novità rilevanti della strategia adottata, sì da consentire ai suoi **Destinatari** di focalizzare l'attenzione principalmente su tali temi, e
- 7 Allegati, che comunque costituiscono parte sostanziale e integrante del Piano, in cui sono confluiti gli approfondimenti e le schede relative, in particolar modo, alla mappatura dei processi.

_

⁴ Cfr. pag. 27 del PNA 2022, in cui viene richiamato quanto indicato negli "Orientamenti" citati (pag. 12), nella parte in cui si suggerisce «la compilazione di un documento snello in cui ci si avvale eventualmente di allegati o link di rinvio, senza sovraccaricarlo di dati o informazioni non strettamente aderenti o rilevanti per il raggiungimento dell'obiettivo».



1. IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DI ITALIA TURISMO

1.1. GLI OBIETTIVI STRATEGICI, I PRINCIPI DI RIFERIMENTO E I CONTENUTI DEL PIANO

L'adozione e la conseguente attuazione del **Piano** di **Italia Turismo**, unitamente al *Modello Organizzativo*, alle regole interne e alle *policy* aziendali vigenti, rispondono all'obiettivo di prevenire comportamenti potenzialmente esposti ai reati di corruzione e di rafforzare i principi di legalità, correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali.

Il **Piano** deve essere rispettato da tutti i **Destinatari**, indentificati negli amministratori, nei componenti degli organi di controllo/vigilanza, nei dipendenti/collaboratori di **Italia Turismo** e, per le parti pertinenti, nei consulenti e i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

Il **Piano** è finalizzato al perseguimento dei seguenti **OBIETTIVI STRATEGICI**, confermati rispetto all'anno precedente:

- Costante rispetto e maggior compliance alla normativa di riferimento e alle indicazioni fornite dall'ANAC, monitorando costantemente l'evoluzione del quadro delle fonti normative e delle delibere rilevanti adottate dall'Autorità;
- Sensibilizzazione e incremento del livello di formazione, determinando in tutti i Destinatari del Piano una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone la Società a gravi rischi, soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione, e sensibilizzando i medesimi a impegnarsi attivamente e costantemente nel rispetto delle procedure e regole interne e nell'attuare ogni utile intervento atto a prevenire e contenere il rischio di corruzione;
- Semplificazione e maggior integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e il sistema di controllo interno, coordinando le misure previste nel Piano con gli altri strumenti e presidi che costituiscono il sistema di controllo e di prevenzione predisposto dalla Società (Codice Etico, Modello Organizzativo, etc.);
- Rafforzamento della correttezza e trasparenza nei rapporti tra Italia Turismo e i soggetti terzi, che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, implementando costantemente la Sezione Trasparenza presente sul sito istituzionale di Capogruppo, con riferimento agli obblighi applicabili, e sviluppando un sistema di segnalazione di eventuali condotte/situazioni che potrebbero dar luogo a fenomeni corruttivi o comunque illeciti, in coerenza con le indicazioni, da ultimo, fornite dall'Autorità.

Gli ulteriori obiettivi strategici perseguiti dal **Piano** e dalle relative prescrizioni sono individuati e descritti con riferimento alle singole misure (generali e specifiche) adottate.



In linea con quanto stabilito da **Capogruppo** e dalle altre società del Gruppo, e in un'ottica di allineamento e coordinamento con le stesse, la **Società** ha adottato il presente **Piano** ispirandosi, in continuità con il precedente anno, ai seguenti **PRINCIPI DI RIFERIMENTO**:



1.2. METODOLOGIA ADOTTATA PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO

Presupposto essenziale del **Piano** è l'**analisi dell'esposizione al rischio di corruzione** delle attività aziendali. L'intero impianto della Legge n. 190/2012 e i diversi PNA basano la loro efficacia attuativa sulla corretta adozione di misure preventive dei rischi e, dunque, si ispirano sostanzialmente ai modelli aziendalisti di gestione del rischio.

Pertanto, il Piano è stato sviluppato attraverso l'esame dei seguenti elementi:

• gli interventi normativi intercorsi, nonché i provvedimenti adottati dall'ANAC (cfr. ALLEGATO 1 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO), tra cui i PNA adottati dall'Autorità⁵;

⁵ Si veda, da ultimo, **PNA 2022** e i relativi Aggiornamenti **2023** e **2024** (posto in consultazione fino al 13 gennaio 2025).



- i *Piani di Prevenzione della Corruzione* elaborati dalla controllante **Invitalia** e gli atti di indirizzo e coordinamento dalla stessa adottati, al fine di operare un'armonizzazione con i principi di riferimento, le scelte strategiche e i criteri attuativi definiti dalla **Capogruppo**. Al riguardo, si evidenzia che in considerazione dell'adozione da parte dell'**Agenzia** del "*Modello di indirizzo e coordinamento tra Invitalia e le Società Controllate*" e delle previsioni nello stesso contenute sono state recepite dalla **Italia Turismo** le seguenti *Linee Guida* adottate da **Invitalia**:
 - o Risorse Umane
 - o Acquisto di beni e servizi
 - o Pianificazione e controllo a livello strategico e operativo
 - Information Technology
 - o Operazioni straordinarie
 - Compliance
 - Finanza
- la *mission* aziendale e l'assetto organizzativo vigente in **IT**, che non ha visto alcuna modifica sostanziale rispetto all'annualità precedente;
- la documentazione rilevante e, in particolare le procedure, protocolli e disposizioni organizzative adottati *ex novo* o che siano stati oggetto di modifica e/o revisione;
- il contesto, esterno e interno, in cui opera IT, nonché gli esiti dell'attività di mappatura delle aree "a rischio reato" e della correlata individuazione dei reati rilevanti e delle modalità di attuazione delle condotte illecite in relazione a ciascun processo/attività "sensibile" e "strumentale" (cfr. Capitolo 3 "Il sistema di gestione del rischio corruttivo di Italia Turismo per l'anno 2024");
- definizione/aggiornamento delle misure di prevenzione e gestione del rischio nell'ambito dei processi/attività aziendali individuati (cfr. Capitolo 4 "Misure di prevenzione generale" e ALLEGATO
 6 LE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE);
- gli esiti dell'attività di monitoraggio e controllo svolta dalla Funzione *Internal Auditing* di Capogruppo;
- la definizione, aggiornamento e/o revisione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza.

Sulla base degli elementi sopra indicati, il **RPCT** elabora una proposta di **Piano**, oggetto di valutazione e approvazione da parte dell'Organo Amministrativo (**Amministratore Unico**) e di successiva pubblicazione e diffusione all'interno (*i.e.* attraverso un'informativa a tutti i Dipendenti e nell'ambito delle attività formative effettuate) e all'esterno della Società (tramite pubblicazione nella *Sezione Trasparenza*).



1.3. AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il Piano è un atto di emanazione dell'Organo Amministrativo. Pertanto, l'Amministratore Unico è responsabile della definizione e attuazione del Piano dallo stesso predisposto, in collaborazione con il RPCT, e inoltre, anche su proposta del RPCT stesso e previa condivisione con l'OdV, provvede ad effettuare le successive ed eventuali modifiche e integrazioni del Piano, allo scopo di assicurare la corretta conformità dello stesso alle prescrizioni legislative ed alle eventuali mutate condizioni della struttura della Società. In particolare, il presente Piano sarà soggetto a revisione periodica secondo le modalità e tempi indicati dall'ANAC e, in particolare, nel caso in cui:

- siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
- siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti;
- siano stati modificati gli obiettivi strategici.

È piena consapevolezza del **RPCT** che il **Piano** non si esaurisce in un semplice documento adottato dalla Società, ma rappresenta un processo graduale ed evolutivo che si alimenta di continue attività di adeguamento. In tal senso, il **RPCT** può proporre modifiche al Piano qualora ritenga che circostanze, esterne o interne alla Società, ulteriori rispetto a quelle sopra indicate riducano l'idoneità del Piano medesimo a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.


Gli aggiornamenti del Piano saranno oggetto di adeguata diffusione verso tutti i suoi Destinatari.



2. GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE DI ITALIA TURISMO

Ai fini della definizione di una efficace strategia di contrasto dei fenomeni corruttivi occorre individuare chiaramente i ruoli e le responsabilità degli **attori** coinvolti nel processo di definizione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Di seguito si riporta una sintesi dei principali compiti assegnati a ciascuno di essi, rinviando per un'analisi più approfondita all'ALLEGATO 2 - ATTORI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI IT, in cui sono indicati (tra l'altro) i Referenti Interni di I e II livello individuati per l'anno 2025.





3. IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO DI ITALIA TURISMO PER L'ANNO 2025

Nel rispetto della normativa di riferimento e, in particolare, tenendo a mente le finalità della *Legge Anticorruzione* e i principi ispiratori dei PNA 2019 e PNA 2022, **Italia Turismo** ha adottato il presente Piano in linea di continuità con le precedenti annualità, mantenendo sostanzialmente invariata la precedente struttura, articolata in capitoli e allegati, e aggiornando ove opportuno e necessario le diverse componenti del Sistema di prevenzione del rischio corruttivo.

A tal proposito sono state sviluppate, secondo le *Indicazioni metodologiche* fornite dall'Autorità⁶, le fasi «*centrali*» del processo di gestione del rischio, ossia l'analisi del contesto, la valutazione del rischio e il trattamento del rischio, così come di seguito indicato⁷.

3.1. L'ANALISI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Al fine di definire misure adeguate a contrastare i rischi corruttivi potenzialmente verificabili, è opportuno muovere da alcune considerazioni inerenti al contesto in cui **Italia Turismo** si trova ad operare.

3.1.1 La Mission

Italia Turismo è una società per azioni controllata da **Invitalia**. La Società si occupa principalmente di investimenti strategici in campo turistico-recettivo ed è specializzata nello sviluppo e nella riqualificazione di *asset* a vocazione turistica. Dopo la cessione di una parte importante del proprio patrimonio, **IT** è attualmente proprietaria di due immobili a destinazione turistica da completare e riqualificare e di alcune aree da destinare allo sviluppo turistico dislocate nel Sud Italia.

3.1.2 Il contesto esterno

Per quanto attiene al **contesto esterno**, è da precisare che i villaggi sopracitati, di proprietà della Società, si trovano in Basilicata e Calabria.

In considerazione della distribuzione geografica delle strutture, sono pertanto da considerare i potenziali condizionamenti legati ai contesti in cui la **Società** è chiamata ad operare nonché le relazioni che potrebbero instaurarsi anche con controparti potenzialmente legate al mondo della criminalità organizzata locale.

In tal senso, *Relazioni sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata* presentata alla Camera, il 3 gennaio 2024, sottolinea l'inclinazione alla crescente

⁶ Cfr. le *Indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo*, confluite nell'Allegato 1 del PNA 2019, che, ancora oggi, costituisce l'unico riferimento metodologico da seguire per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo (cui rinvia anche il PNA 2022: pagg. 31, 32 e 36).

⁷ Cfr. pag. 17 del PNA 2019: «(...) spetta alle amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione). Si rinvia alle indicazioni metodologiche contenute nell'Allegato 1) al presente PNA».




infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico-produttivo regionale, comportando pertanto per la **Società** un potenziale aumento del rischio di venire a contatto con settori economici da questa inquinata. In questi ultimi decenni, anche da un punto di vista sociologico, si è assistito a una metamorfosi del fenomeno mafioso, le cui manifestazioni hanno cessato di essere particolarmente violente ed eclatanti per divenire sempre più silenti e subdole, sì da permeare in profondità il tessuto economico del Paese, con ciò anche accrescendo il loro grado di intrinseca pericolosità⁸.

Al fine di ridurre i rischi connessi a tale contesto, per **Italia Turismo** rimane una **priorità assoluta** contrastare il fenomeno corruttivo in ogni sua forma e mantenere alto il livello di guardia per ridurre il più possibile il livello di rischio corruttivo.

3.1.3 Il contesto interno

Per quanto concerne il **contesto interno**, riveste fondamentale importanza l'assetto organizzativo della **Società**, in base al quale vengono individuate le strutture organizzative essenziali, le rispettive aree di competenza e le principali responsabilità ad esse attribuite.

Come dettagliato nel seguente organigramma⁹, la struttura organizzativa della Società, a dicembre 2024, si avvale di una dotazione organica di **4 risorse** (2 dirigenti, 1 quadro e 1 dipendente), oltre all'Amministratore Unico, e le funzioni di *staff*, in base a contratti di *service*, sono assicurate dalla Capogruppo.



⁸ Si veda inoltre la Relazione semestrale del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e i risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) nel primo semestre 2023, pubblicata in data 8 giugno 2024, in cui si evidenzia che «L'analisi degli elementi info-investigativi estratti dal patrimonio informativo della DIA riferito al primo semestre del 2023 restituisce uno scenario della criminalità organizzata italiana che conferma come le organizzazioni mafiose, da tempo avviate ad un processo di adattamento alla mutevolezza dei contesti socio-economici ed alla vantaggiosa penetrazione dei settori imprenditoriali, abbiano implementato le capacità relazionali sostituendo l'uso della violenza, sempre più residuale ma mai ripudiato, con strategie di silenziosa infiltrazione e con azioni corruttive».

⁹ Pubblicato nella sezione «*Trasparenza di Italia Turismo*», presente sul sito istituzionale di Invitalia.



Occorre inoltre rilevare che **Italia Turismo** è un soggetto formalmente privato. I soggetti che operano per la **Società** si ritiene, dunque, che non possano essere qualificati come pubblici ufficiali ovvero come incaricati di pubblico servizio, dal momento che **IT** non svolge una pubblica funzione disciplinata da norme di diritto pubblico, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, e non presta un pubblico servizio.

Sempre con riferimento al contesto interno, secondo quanto indicato nelle citate *Indicazioni Metodologiche*, la **Società** ha proceduto a individuare e sottoporre ad analisi i **plurimi processi aziendali**, ivi inclusi i processi in *service* gestiti da Capogruppo, al fine di individuare quelli **esposti al rischio** sia di commissione dei reati previsti dalla Legge n. 190/2012¹⁰, sia, a prescindere dalla rilevanza penale, di potenziale malfunzionamento della Società a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

La mappatura dei processi è, infatti, un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che potrebbero generarsi attraverso lo svolgimento delle attività aziendali.


Tra le aree a maggior rischio sono state prese in considerazione, in prima istanza, quelle previste dall'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012, con riferimento, in particolare, alla gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e dei rapporti con i collaboratori, fornitori e partners, cui ovviamente sono state aggiunte ulteriori aree di rischio connesse alle specificità della realtà di **IT**, potendosi riscontrare, al riguardo, una sostanziale aderenza alle previsioni dall'ANAC (cfr. Tabella 3 dell'Allegato 1 del PNA 2019).

Nel corso del **2024**, la **Società** ha inoltre predisposto, verificato e aggiornato alcuni documenti gestionali per la regolamentazione di **misure di prevenzione** e dei processi/attività a rischio, quali in particolare il *Regolamento sulla Gestione dei conflitti di interessi* e l'Istruzione Operativa "*Acquisti e Affidamenti*".

L'attività di mappatura si articola in **tre fasi**: identificazione, descrizione e rappresentazione dei processi secondo lo schema sottoindicato.

¹⁰ La possibile configurazione del reato è stata analizzata, in via prudenziale, nonostante l'inquadramento privatistico della Società e dei soggetti che per essa operano, sia dal lato attivo che passivo, indipendentemente dalla possibile configurazione di un interesse o vantaggio della Società.





Partendo dalla *identificazione* dei processi aziendali, in conformità a quando stabilito dall'Autorità, si è provveduto a stilare un elenco, che allo stato può ritenersi esaustivo, di tutti i processi presenti in **IT**, con una breve *descrizione* e l'individuazione dei soggetti/uffici coinvolti, elaborando la *rappresentazione* tabellare di cui all'ALLEGATO 3 - MAPPATURA DEI PROCESSI E ATTIVITÀ AZIENDALI.

3.2. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

3.2.1. L'identificazione degli eventi rischiosi e la mappatura dei processi/attività a rischio

Si è proceduto poi alla **identificazione dei rischi** prendendo, come oggetto di analisi (*i.e.* l'unità di riferimento rispetto al quale individuare gli eventi rischiosi), i *processi* rappresentativi dell'intera attività di **IT**, secondo il principio di riferimento dell'"*Approccio per processi*" e anche in considerazione delle ridotte dimensioni organizzative che contraddistinguono la stessa.

L'attività di **valutazione del rischio** è stata effettuata tenendo conto anche di quanto già posto in essere dalla Società, in particolare con la predisposizione del **Modello Organizzativo**, di cui il presente **Piano** costituisce parte integrante. È da precisare, in questa sede, che il *Modello* attualmente vigente (nella *Parte Generale*) è stato oggetto di revisione e aggiornamento, unitamente al **Codice Etico**, in data 22 ottobre 2024, al fine di consentire, tra l'altro, un pieno allineamento dello stesso ai rinnovati contenuti del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Gli esiti di detto processo ricognitivo e i contenuti della conseguente mappa dei processi e attività sensibili, oggetto di condivisione con il **Vertice aziendale**, sono dettagliatamente esposti, ai fini di una loro adeguata rappresentazione, nella tabella di cui all'**ALLEGATO 4 - MAPPATURA DEI PROCESSI E ATTIVITÀ A RISCHIO E IL REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI**, in cui, con riferimento alle diverse aree aziendali, sono individuati:



- le singole fattispecie di reato che possono configurarsi nell'ambito dei suddetti processi e attività sensibili/strumentali;
- i soggetti interni alla Società, ovvero le Funzioni aziendali, quali responsabili dei processi e attività a rischio;
- il *Registro degli eventi rischiosi* che riporta, in relazione a ciascun processo e attività, la descrizione degli eventi rischiosi in termini di modalità attuative dei reati a rischio, nonché di carenze organizzative/malfunzionamenti che potrebbero accrescere il rischio potenziale, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo.

3.2.2 Analisi del rischio

Nella definizione del proprio Piano, **Italia Turismo** ha privilegiato un sistema di misurazione prevalentemente qualitativa, piuttosto che quantitativo, basandosi su un **principio di prudenza** anche per evitare una sottostima del rischio, in aderenza alle *Indicazioni metodologiche* fornite dall'**ANAC** nell'**Allegato 1 del PNA 2019**.

La metodologia di valutazione del rischio che, ove necessario, potrà essere oggetto di successivo eventuale miglioramento e adeguamento, si basa sulla combinazione di due indicatori - il **livello di rischio intrinseco** e il **livello di controllo interno** -, che valorizzano valutazioni di carattere qualitativo e valutativo al fine di individuare il c.d. **rischio residuo**, in ragione del quale viene definito ovvero aggiornato il piano di trattamento del rischio corruttivo, nelle relative modalità e tempistiche.

Dall'analisi del rischio è stato escluso, tra i parametri di valutazione, l'impatto dell'evento (ossia il danno potenziale ovvero le conseguenze dannose, sia in termini di provvedimenti sanzionatori sia di perdita di immagine e/o fatturato), che la Società potrebbe subire a seguito del verificarsi di un fenomeno corruttivo. Infatti, la Società, al fine di evitare una sottostima dei rischi, ha inteso optare, seguendo una logica valutativa, per un'impostazione rigorosa nonché cautelativa, in virtù della quale tale parametro è stato fissato (*i.e.* considerato non variabile da processo a processo) a livello massimo/alto (*i.e.* significativo, critico, intollerabile), poiché la commissione di un illecito nell'ambito della stessa, indipendentemente dall'irrogazione di eventuali sanzioni, costituirebbe comunque una lesione non solo all'onorabilità e all'immagine della Società, ma anche e soprattutto all'integrità della medesima.

Si rinvia all'**ALLEGATO 5 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO** per il dettaglio dei parametri e delle logiche di valutazione del livello di rischio, nonché per la rappresentazione tabellare dei risultati dell'attività di analisi effettuata, con indicazione della *Valutazione del livello di Rischio Intrinseco* (**VRI**), la *Valutazione del Livello di Controllo Interno* (**VLCI**) e il *livello di Rischio Residuo* risultante, tenendo conto, come sopra accennato, anche di considerazioni di carattere valutativo che, in ragione della peculiarità di taluni processi, hanno portato ad attribuire un *livello di Rischio Residuo* Alto, attesa la rilevanza economica delle operazioni sottese.



3.3. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO E LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

I principali strumenti di intervento a supporto della prevenzione del rischio corruttivo sono distinti, nel presente Piano, in **misure di carattere generale** e **misure specifiche**, secondo le indicazione fornite dall'Autorità nel PNA 2019: «In relazione alla loro portata, le misure possono definirsi "generali" quando si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera amministrazione o ente; "specifiche" laddove incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio e pertanto devono essere ben contestualizzate rispetto all'amministrazione di riferimento» (cfr. pag. 35).

Le **misure generali** e **specifiche** di carattere comportamentale, organizzativo e gestionale poste a presidio dei processi a rischio sono state **sottoposte** *in toto* a **conferma** degli **Organi di Vertice**, e pertanto non hanno subito sostanziali modifiche rispetto a quanto previsto dal precedente **Piano**, in considerazione del fatto che, nel corso del 2024, non sono mutati gli obiettivi strategici aziendali, non sono occorse modificazioni alle modalità di svolgimento delle attività aziendali a rischio e non si sono verificati fenomeni corruttivi né ipotesi di disfunzioni societarie significative.

Come accennato nelle *Premesse*, e illustrato più nel dettaglio nel prosieguo, si è provveduto comunque ad aggiornare la misura della **Gestione del conflitto di interessi** (Capitolo 4, paragrafo 4.3.), attesa l'adozione di un Regolamento *ad hoc* da parte della Società, che integra e completa le diposizioni aziendali sul punto, di cui al **Codice Etico** e al **Modello Organizzativo**.

Inoltre, è stata verificata la tenuta della misura di prevenzione della **Incompatibilità successiva** (Capitolo 4, paragrafo 4.4.) rispetto alle nuove "*Linee Guida ANAC in tema di c.d. divieto di pantouflage art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001*" (Delibera n. 493 del 25 settembre 2024).

Sono state altresì esaminate le *Indicazioni per la predisposizione della sezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO per i comuni con meno di 5.000 abitanti e meno di 50 dipendenti*, riportati nell'**Aggiornamento 2024** del PNA 2022, posto dall'**Autorità in consultazione** fino al 13 gennaio 2025, anche al fine di valutare eventuali allineamenti/modifiche in relazione, in particolare, alle **Misure di carattere generale**.

Nell'ottica del miglioramento continuo, il **RPCT** proseguirà, nel corso del 2025, nell'attività di monitoraggio e verifica in ordine all'effettiva attuazione del sistema di gestione del rischio adottato dalla **Società**, e, ove necessario e opportuno, provvederà a integrare le misure previste, anche alla luce delle eventuali ulteriori indicazioni fornite dall'**Autorità** e dalla **Capogruppo**.

Le *Misure generali* adottate da **Italia Turismo** sono illustrate, nel dettaglio, nel *Capitolo* seguente, mentre le *Misure specifiche* sono declinate nell'**ALLEGATO** 6.



4. LE MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Con particolare riferimento alle **Misure generali** adottate dalla Società, esse hanno la capacità di incidere sul sistema della prevenzione della corruzione predisposto da **Italia Turismo**, complessivamente considerato. Infatti, tali misure, di portata generale e trasversale, mirano a scongiurare l'insorgere di situazioni e/o condizioni che, anche solo potenzialmente, possano favorire l'agire illecito o comunque comportamenti, decisioni o atti di cattiva amministrazione da parte di tutti coloro che agiscono in nome e per conto di Italia Turismo nell'ambito di qualsivoglia processo, attività e area aziendale ritenuti esposti al rischio corruttivo. Al fine, dunque, di *«rendere difficile comportamenti corruttivi»*¹¹, le misure in esame hanno sia carattere comportamentale-soggettivo sia carattere organizzativo-oggettivo e si concretizzano nei seguenti interventi:

- rispetto di principi di controllo di portata generale, quali la segregazione di funzioni e la tracciabilità degli atti;
- adozione di un Codice Etico ex D.Lgs. n. 231/2001;
- gestione del conflitto di interessi;
- predisposizione di un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di inconferibilità e incompatibilità (anche successiva);
- attuazione di meccanismi di rotazione del Personale ovvero di misure alternative;
- previsione di misure operative e procedurali afferenti alla rotazione straordinaria;
- programmazione e attuazione di piani di formazione dei dipendenti;
- tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower);
- definizione di un sistema di controllo interno e di un piano di monitoraggio;
- definizione di un sistema disciplinare.

18

¹¹ Cfr. pag. 12 del PNA 2019.



4.1. PRINCIPI DI CONTROLLO INTERNO

Il **Piano** richiede l'adozione sistematica e trasversale, in tutte le attività aziendali ritenute sensibili, dei seguenti principi di controllo di carattere generale:

SEGREGAZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ Al fine di mitigare la discrezionalità gestionale dei propri dipendenti, **IT** prevede che, nello svolgimento di qualsivoglia processo/attività sensibile, è richiesto il **coinvolgimento**, nelle diverse fasi (attuativa, gestionale e autorizzativa), di **soggetti diversi** dotati di adeguate competenze.

DOCUMENTABILITÀ E
TRACCIABILITÀ DEI
PROCESSI E DELLE
ATTIVITÀ

Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento di ciascuna processo/attività sensibile deve essere ricostruibile e verificabile ex post, attraverso appositi supporti documentali o informatici. Pertanto, ciascuna operazione/attività relativa ad ogni processo rilevante deve essere adeguatamente documentata, i documenti opportunamente formalizzati e archiviati con modalità tali da non permettere la modifica successiva se non con apposita evidenza, in luoghi idonei alla conservazione.

CORRETTA DEFINIZIONE E RISPETTO DEI POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA, RUOLI E RESPONSABILITÀ

Tramite la chiara e formale identificazione delle responsabilità affidate al personale, dei poteri autorizzativi interni e dei poteri di rappresentanza verso l'esterno, è possibile garantire che le singole attività siano svolte secondo competenza e nel rispetto delle deleghe e dei poteri attribuiti.

4.2. CODICE ETICO

In conformità alle indicazioni dell'**ANAC**¹² e alle scelte operate da Capogruppo, **Italia Turismo**, anche al fine di attuare l'obiettivo strategico del *costante rispetto e maggior compliance alla normativa di riferimento e alle indicazioni fornite dall'ANAC*, ha provveduto ad aggiornare nel tempo, da ultimo, ad ottobre 2024, il proprio **Codice Etico**, dedicando una specifica sezione alla "*Prevenzione della corruzione*" (paragrafo 4), in cui sono state disciplinate la misura della "*Rotazione straordinaria*" e l'"*Attività successiva alla cessazione del lavoro*" (per la cui disamina si rinvia ai rispettivi paragrafi del presente **Piano**).

_

¹² Cfr., in particolare, Determinazione ANAC n. 1134/2017, con cui l'Autorità ha riconosciuto alle società in controllo pubblico la possibilità di integrare le disposizioni rilevanti ai fini della prevenzione delle fattispecie di corruzione passiva e/o e di comportamenti di *maladministration* nel **Codice Etico** implementato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, come ribadito, da ultimo, nelle nuove *Linee Guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche*, adottate con Delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 (pag. 31).



si prevedono inoltre specifiche disposizioni in ordine alla responsabilità disciplinare derivante dalla violazione delle prescrizioni del **Codice Etico** (paragrafo 22 "*Rispetto del Codice Etico*")¹³ nonché "*Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza ed il Responsabile del Piano Anticorruzione*"), secondo il sistema *Whistleblowing* adottato, nel caso in cui si venga a conoscenza di notizie relative a comportamenti non in linea con quanto previsto dal MOGC e dal Codice Etico emanati dalla Società (paragrafo 23)¹⁴.

Il suddetto **Codice** è oggetto di diffusione mediante pubblicazione sulla *Intranet* (alla voce "società controllate") e sul sito istituzionale di Capogruppo, nella sezione dedicata alla *Trasparenza di Italia Turismo*; la relativa osservanza è richiamata in capo a tutti i Dipendenti di IT, nell'ambito delle attività formative/informative e in capo ai soggetti terzi che collaborano con la **Società** mediante specifiche clausole nei contratti, attivi e passivi.

Il **RPCT** effettua un'attività di vigilanza periodica sul rispetto delle predette misure, anche richiedendo ai Referenti Anticorruzione informazioni, documentazione o specifiche relazioni sugli aspetti rilevanti.

Non essendo state assunte nuove risorse, il RPCT, anche con riferimento all'anno 2024, ha verificato con esito positivo la presenza delle clausole di risoluzione e salvaguardia nell'ambito dei contratti con i fornitori/consulenti su un campione selezionato (n. 3 item), e analogo esito positivo ha avuto il monitoraggio svolto dalla Funzione Internal auditing di Invitalia su un campione di n. 14 contratti con i fornitori stipulati da IT.

<u>Inoltre, si rileva che nel corso del 2024 non sono emerse violazioni delle regole di comportamento, né sono stati avviati procedimenti disciplinari</u>.

4.3. LA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI

Italia Turismo ha sempre dimostrato sensibilità e impegno nella corretta gestione di ogni situazione (accertata o segnalata) di conflitto di interessi, in quanto principale, sebbene non unica, misura volta a prevenire possibili *distorsioni* e *deviazioni* nei rapporti con gli *stakeholder* e gli operatori terzi.

La **Società**, invero, ritiene che la tutela anticipatoria dei fenomeni corruttivi si realizzi anche attraverso la individuazione e la gestione del **conflitto di interessi** che possono condizionare la capacità del personale e dei collaboratori di operare nel totale interesse della Società, così da consentire ai Responsabili aziendali di riferimento, di discuterne con l'interessato e di adottare tutte le opportune iniziative per rimuoverne gli effetti, al fine di salvaguardare l'imparzialità di azione e la reputazione e l'immagine della Società.

¹³ Sono altresì individuati i criteri in base ai quali definire il tipo e l'entità delle sanzioni da applicare (specificamente dettagliate nel Modello Organizzativo), sia nei confronti dei dipendenti sia di soggetti terzi. Cfr. Linee Guida n. 177/2020: «Le integrazioni del "modello 231" e del codice etico con i doveri di comportamento identificati per contrastare la corruzione passiva hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni» (pag. 32).

¹⁴ Cfr. sempre pag. 32 delle Linee Guida citate: «I meccanismi di attivazione delle sanzioni disciplinari dovrebbero essere connessi ad un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni dei doveri di comportamento».



Italia turismo, pertanto, ha adottato specifiche misure in tal senso sia nel **Codice Etico**¹⁵ e nel **MOGC** - *Parte Speciale*¹⁶ sia nella normativa interna, in linea con quanto previsto dalla **Capogruppo**.

Inoltre, come programmato nel precedente Piano, <u>in data 18 marzo 2024</u>, è stato recepito il *Regolamento sulla Gestione dei conflitti di interessi* adottato da Invitalia, al fine di assicurare l'efficace comunicazione e successiva gestione delle ipotesi di conflitto di interesse, potenziale o effettivo, che si dovessero riscontrare in Azienda¹⁷.

Il *Regolamento* integra e completa le prescrizioni dettate dalla **Società**, dettando i seguenti **principi di** riferimento:

- obbligo di comunicazione da parte dei dipendenti di eventuali circostanze che potrebbero determinare conflitti di interessi;
- obbligo di astensione per il personale di partecipare a procedimenti che potrebbero determinare conflitti di interessi;
- meccanismi di verifica e monitoraggio in ordine alle dichiarazioni rese e relativa conservazione e registrazione.

¹⁶ Nella *Parte Speciale* del **Modello Organizzativo** si precisa altresì, quanto segue.

La Società intende minimizzare il rischio che un interesse personale e secondario degli amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori possa interferire con l'interesse primario al corretto e regolare andamento delle attività aziendali. C'è un conflitto di interessi quando un soggetto che opera per Italia Turismo si trova nella condizione di essere portatore di un duplice interesse: dell'interesse della Società, e, inoltre, di un interesse esterno alla Società; questa duplicità di interesse è tale per cui egli non può realizzare l'uno se non sacrificando l'altro. In altri termini, il conflitto ricorre quando l'interesse di cui il soggetto è in concreto portatore, si pone in contrasto o appare incompatibile con l'interesse della Società.

È fatto obbligo, in capo a tutti i soggetti Destinatari del Modello, di attenersi alla specifica disposizione in materia. In particolare, il soggetto che, anche potenzialmente, possa trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ha l'obbligo di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere alternativamente:

- interessi propri;
- interessi del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale.

Il soggetto si astiene comunque in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sul soggetto grava, oltre all'obbligo di astenersi dal votare/decidere/formulare parere, anche quello di allontanarsi perché la sola presenza dello stesso può potenzialmente influire sulla libera manifestazione di volontà degli altri membri.

Di tale condizione i soggetti destinatari del Modello sono tenuti a darne immediata comunicazione per iscritto al proprio superiore gerarchico, il quale l'effettiva sussistenza del conflitto e comunica all'Amministratore Unico e all'Organismo di Vigilanza le iniziative assunte per rimuoverne gli effetti.

Sono inoltre previste specifiche prescrizioni con riferimento a processi/attività a rischio, per i quali si rimanda alla Parte Speciale.

¹⁷ L'Amministratore o il componente del Consiglio di gestione di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea, o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 D.Lgs. n. 58/1998, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del predetto D.Lgs. n. 58/1998, del D.Lgs. n. 385/1993, della Legge n. 576/1982 o del D.Lgs. n. 124/1993, ai sensi dell'art. 2391, comma 1, c.c., ha l'obbligo di dare notizia agli **Amministratori** e al **Collegio Sindacale** di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, il predetto soggetto abbia in una determinata operazione della **Società**.

¹⁵ Cfr. artt. 5 e 19g del *Codice Etico*.



Sono inoltre definiti **specifici canali** di comunicazione della situazione di conflitto¹⁸ e individuati i **soggetti destinatari** cui deve essere **tempestivamente** trasmessa, nonché i principali *steps* operativi per la relativa gestione.

I contenuti del *Regolamento* sono stati adeguatamente diffusi a tutti i dipendenti di **IT** attraverso l'erogazione di un'attività formativa da parte delle competenti Funzioni dell'**Agenzia** a fine del 2023 (periodo ottobrenovembre). Il **RPCT** intende comunque procedere alla programmazione di ulteriori sessioni informative/formative sulle tematiche dell'anticorruzione e in particolare del conflitto di interessi, attesa la sua indiscussa rilevanza.

Nel corso del 2024 non sono state segnalate né rilevate situazioni di conflitto di interesse.

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio svolto dalla Funzione *Internal Auditing* di Capogruppo (su cui in particolare si veda paragrafo 4.10), è stato inoltre accertata, in relazione al campione selezionato (n. 14 item) di acquisti effettuati nel periodo di riferimento, l'acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte dei fornitori, così come previsto dalle prescrizioni aziendali.

4.4. INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI EX D.LGS. N. 39/2013

Al fine di garantire l'imparzialità dei propri dipendenti, ponendoli al riparo da eventuali condizionamenti impropri che possono provenire dal settore privato e pubblico, **Italia Turismo** ha adottato le misure organizzative necessarie ad assicurare l'insussistenza di eventuali situazioni di **inconferibilità**¹⁹ e **incompatibilità**²⁰ nei confronti di amministratori e dirigenti in coerenza con le disposizioni all'uopo previste dalla Legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 39/2013, come specificate nelle apposite *Linee guida* ANAC in materia di "accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili" (Determinazione n. 833 del 3 agosto 2016).

Anche a tal proposito, si è ritenuto opportuno, al fine di evitare inutili duplicazioni, **armonizzare** le misure previste dalla Società con quelle di Invitalia e delle altre società del Gruppo. Pertanto, sempre in un'ottica di

_

¹⁸ Sono infatti allegati al *Regolamento* utili strumenti per un'efficace rilevazione e gestione dei conflitti, ossia il *Modulo per la Comunicazione conflitto di interessi al responsabile* e il *Modulo per la Comunicazione accertamento sussistenza/insussistenza conflitto di interessi*.

¹⁹ Per **inconferibilità** si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi. Il D.Lgs. n. 39/2013 citato ha previsto, in particolare, ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione; particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza.

²⁰ Per **incompatibilità** si intende il divieto di ricoprire contemporaneamente due diverse cariche. Pertanto, il soggetto cui viene conferito l'incarico ha l'obbligo di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, una tra le posizioni incompatibili. La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.



semplificazione la Società ha adottato, di concerto con gli altri RPCT, un unico modulo dichiarativo di insussistenza delle suddette cause da sottoscrivere sia all'atto di conferimento dell'incarico sia periodicamente, nel corso del rapporto.

Le ipotesi di **cause ostative** per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali sono declinate nel dettaglio dalle più volte citate "*Linee guida*" di cui alla Determinazione ANAC. n. 1134/2017. In proposito, le misure implementate sono finalizzate ad assicurare che:

- a) siano espressamente inserite negli atti di attribuzione degli incarichi le cause di inconferibilità e incompatibilità;
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, sia all'atto di conferimento dell'incarico che periodicamente nel corso del rapporto.

Nel corso del 2024, il RPCT ha effettuato un controllo sul rispetto delle predette misure, consistente nel monitoraggio dell'avvenuta acquisizione e pubblicazione delle dichiarazioni.

Inoltre, <u>per il tramite della Funzione Internal Auditing di Capogruppo, si è verificata l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e incompatibilità rispetto al campione selezionato (n. 2 dichiarazioni).</u>

4.5. ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

La Legge n. 190/2012, come noto, ha introdotto il c.d. divieto di *pantouflage* al comma 16 *ter* dell'art. 53 D.Lgs. n. 165/2001²¹, volto a contenere il rischio di accordi corruttivi o, comunque, di comportamenti impropri sia del dipendente pubblico, che, facendo leva sulla funzione e sul ruolo ricoperti nella pubblica amministrazione, potrebbe precostituirsi situazioni lavorative vantaggiose presso i privati con cui entra in contatto, sia dello stesso soggetto privato²², che di contro potrebbe esercitare pressioni o condizionamenti sul soggetto pubblico, prospettandogli opportunità lavorative o professionali una volta cessato dal servizio, al fine di volgere a proprio favore le scelte dell'amministrazione o ente di appartenenza.

La limitazione all'autonomia negoziale si sostanzia nel divieto per il dipendente pubblico di svolgere, per i tre anni successivi (c.d. *periodo di raffreddamento*) alla cessazione del rapporto di lavoro (qualunque ne sia la causa), attività lavorativa o professionale presso i privati che siano stati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta dal dipendente pubblico medesimo, nel triennio di servizio precedente, con

²² Deve accogliersi un'accezione ampia di «*soggetto privato*», sì da ricomprendere non solo le società, le imprese e gli studi professionali ma altresì «*i soggetti che, pur formalmente privati, sono Partecipati o controllati da una pubblica amministrazione*»; pertanto società, come Italia Turismo, sono da considerarsi sicuramente destinatarie dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i poteri negoziali e autoritativi.

 $^{^{21}\} Queste\ disposizioni\ sono\ applicabili\ anche\ alle\ societ\`{a}\ pubbliche,\ come\ previsto\ dalla\ Delibera\ ANAC.\ n.\ 1134/2017.$



l'esercizio di **poteri autoritativi o negoziali** per conto dell'amministrazione stessa, e che abbia comportato un vantaggio o un'utilità per i privati in questione.

In ragione dei dubbi e difficoltà interpretativi emersi nell'applicazione della misura in parola, e come anticipato nel PNA 2022, l'**ANAC**, con Delibera n. 493 del 25 settembre 2024, ha adottato le nuove "*Linee Guida ANAC in tema di c.d. divieto di pantouflage art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001*", da intendersi come integrative delle indicazioni e degli indirizzi espressi nel predetto **PNA 2022**, le quali prevedono una *prima parte* dedicata all'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, e una *seconda parte* dedicata ai profili sanzionatori²³.

In tali *Linee-Guida* si evidenzia anzitutto che, tra i presupposti del divieto, vi è la sussistenza di un **dualismo di interessi** (pubblico e privato), tra loro **contrapposti**, poiché il dipendente potrebbe arrecare un danno all'**interesse pubblico**, orientando il proprio agire ad un interesse **personale** (*i.e.* l'essere assunto o ricevere un incarico presso un soggetto privato alla cessazione del proprio rapporto di lavoro con la P.A.), con conseguente pregiudizio dei principi costituzionali di efficienza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) e di esclusività del servizio svolto dai dipendenti pubblici in favore della Nazione (art. 98 Cost.).

Da qui l'esigenza di chiarire l'esatta portata dei soggetti e interessi coinvolti: da un lato, i cc.dd. enti in provenienza (ossia le Pubbliche Amministrazioni/enti da cui proviene il dipendente) e i cc.dd. enti in destinazione (ossia i soggetti privati che assumono il dipendente).

Sotto il primo profilo, l'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 ricomprende nella nozione di «dipendenti pubblici» oltre ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 cessati dal servizio, i titolari di uno degli incarichi di cui al medesimo D.Lgs. n. 39 (art. 1) che sono incarichi, interni ed esterni, ricoperti tanto nelle *Pubbliche Amministrazioni*, quanto in *enti pubblici economici* ed *enti di diritto* privato in controllo pubblico²⁴.

Con particolare riferimento agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, l'Autorità ha chiarito che si trattasi dei titolari dei seguenti incarichi:

_

²³ La giurisprudenza ha invero riconosciuto all'ANAC la vigilanza e il conseguente potere sanzionatorio al riguardo. Più precisamente, il Giudice Amministrativo ha chiarito che, sebbene l'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 «non individui espressamente l'autorità competente a garantire l'esecuzione delle conseguenze sanzionatorie previste della norma stessa (...) una volta accertata l'effettiva violazione non può fondatamente dubitarsi che tale potere spetti all'ANAC» (Cfr. Con. di St., sent. n. 7411 del 29 ottobre 2019, nonché S.U. Cass., ord. n. 36593 del 25 novembre 2021).

²⁴ Pertanto, ai fini dell'applicazione del divieto, occorre considerare, oltre ai dipendenti pubblici, anche i soggetti che rivestono nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, un incarico riconducibile alle tipologie definite all'art. 1 del d.lgs. n. 39/2013, nonché i soggetti esterni con i quali l'amministrazione e gli enti sopra citati stabiliscono un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Cfr. altresì pag. 65 PNA 2022.



- gli *incarichi amministrativi di vertice*, di livello apicale, conferiti a soggetti interni o esterni all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
- gli *incarichi di amministratore*, quali gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, Amministratore Delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato;
- gli incarichi dirigenziali interni ed esterni;

nonché i soggetti esterni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo.

Tali soggetti devono aver esercitato, anche in via occasionale (*una tantum*), «*poteri autoritativi e negoziali*», che implicano, in modo concreto ed effettivo, l'adozione di provvedimenti atti ad incidere unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari²⁵, anche in fase istruttoria²⁶.

Sotto il secondo profilo, relativo agli *enti in destinazione*, l'**ANAC** precisa che debba accogliersi un'accezione ampia di «*soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione*», sì da ricomprendere enti privati quali associazioni, fondazioni, federazioni con natura privatistica, imprese e studi di professionisti abilitati.

L'Autorità ha chiarito, inoltre, che nell'accezione di «soggetto privato» non rientrano gli enti in house in quanto tali enti costituiscono longa manus delle Pubbliche Amministrazioni. Lo svolgimento di un incarico in una società in house avviene, infatti, nell'interesse della stessa Amministrazione e ciò determina l'assenza del dualismo di interessi pubblici/privati e del conseguente rischio di strumentalizzazione dei pubblici poteri rispetto a finalità privatistiche, che costituisce uno degli elementi essenziali della fattispecie del pantouflage²⁷. Per quanto attiene alla «attività lavorativa o professionale» svolta dall'ex dipendente pubblico presso l'ente in destinazione, secondo l'ANAC, rileva qualsivoglia tipologia di rapporto di lavoro o professionale (a tempo determinato o indeterminato, a titolo oneroso o gratuito, di carattere subordinato o autonomo, ivi inclusi incarichi o consulenze a favore dei soggetti privati), che siano connotati da continuità e stabilità²⁸.

_

²⁵ Come nel caso di conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi o la realizzazione di lavori per la P.A., e di adozione di provvedimenti che producono effetti favorevoli per il destinatario, quali atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere. Sono in particolare riconducibili tra gli atti espressione di tali poteri nello svolgimento della funzione pubblica quelli adottati dal **Responsabile unico del progetto (RUP)** (art. 15 D.Lgs. n. 36/2023), nelle diverse fasi del procedimento di gara, dalla predisposizione alla pubblicazione del bando di gara, dall'aggiudicazione dell'appalto alla fase di gestione del contratto. Cfr. pagg. 14 e ss. delle *Linee-Guida* cit.

²⁶ In caso di adozione di **atti endoprocedimentali obbligatori** (ad esempio: pareri, perizie, certificazioni), tale da incidere in maniera significativa sul contenuto della decisione oggetto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto da altri, nonché di atti adottati nell'**esercizio di poteri ispettivi**, nell'ambito di un procedimento finalizzato all'emanazione di un provvedimento distinto dalle ispezioni stesse (ad esempio, sanzionatorio). Cfr. pag. 16 delle *Linee-Guida* cit.

²⁷ Cfr. pag. 14 delle *Linee-Guida* cit. e pag. 67 del PNA 2022.

²⁸ Pertanto, sono **esclusi** dal divieto di *pantouflage* gli **incarichi di natura occasionale**, ossia privi del carattere della stabilità. L'occasionalità dell'incarico, infatti, fa venire meno anche il carattere di "attività professionale" richiesto dalla norma, che si



Per quanto riguarda le **società pubbliche**, poi, sono certamente sottoposti al divieto di *pantouflage* gli amministratori e i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali, nonché gli ulteriori soggetti interni (es. dirigenti ordinari o dipendenti) ed esterni (es. consulenti, dipendenti di Capogruppo) che siano destinatari di deleghe/procure idonee a conferire comunque i poteri di cui sopra.

La violazione del divieto di pantouflage comporta ex lege:

- la **nullità** dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti ad un ex dipendente pubblico, con conseguente **obbligo** per quest'ultimo di **restituire i compensi** eventualmente percepiti e accertati, riferiti a detti contratti e incarichi;
- il **divieto** di **contrattare con le pubbliche amministrazioni**²⁹ per i successivi tre anni per i soggetti privati che hanno concluso i contratti o conferito gli incarichi in questione.

In considerazione di quanto sopra, ai fini dell'applicazione del citato art. 53, comma 16 *ter*, D.Lgs. n. 165 del 2001, il **Codice Etico** di Italia Turismo prevede:

- l'inserimento di apposite clausole nei contratti di assunzione del personale che prevedano specificatamente il divieto di *pantouflage*;
- l'obbligo, per il personale a cui, in base a deleghe, siano stati attribuiti specifici poteri autoritativi o negoziali, di sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
- l'inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti della Società, in violazione del predetto divieto;
- l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.

Con riferimento all'anno 2024, il RPCT ha effettuato verifiche con riferimento a n. 3 item, constatando il rispetto delle previsioni sopra indicate.

4.6. ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE O MISURE ALTERNATIVE

In **Italia Turismo** la misura organizzativa della **rotazione ordinaria** del personale risulta incompatibile con le caratteristiche aziendali e le dimensioni organizzative, per le seguenti considerazioni:

caratterizza per l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata (cfr. pag. 17 *Linee-Guida* cit., pag. 68 del PNA 2022 nonché Delibera ANAC n. 537 del 5 giugno 2019).

²⁹ Cfr. pag. 22 Linee-Guida cit.: «Nonostante il tenore letterale della norma, a fronte della indubbia severità e non graduabilità della sanzione, la violazione del divieto di pantouflage, accertata con atto dell'Autorità ovvero con sentenza del Giudice, determini il divieto di contrarre solo nei confronti dell'Amministrazione/Ente di provenienza dell'ex dipendente pubblico»



- a) tutti i poteri direttivi e autoritativi sono accentrati nell'**Organo amministrativo** (Amministratore Unico), di per sé soggetto a modifica alla naturale scadenza;
- b) gran parte delle attività di supporto sono svolte direttamente dalle competenti funzioni di **Capogruppo**, in forma di *service* infragruppo.

La **Società** si impegna comunque a garantire, come principio di controllo interno, la **«segregazione delle funzioni e delle responsabilità»** considerata dalle *Linee Guida* adottate in materia dall'ANAC³⁰, una efficace misura alternativa alla rotazione del personale, in virtù della quale, in particolare, le funzioni aziendali deputate al controllo sono separate e distinte da quelle operative.

4.7. ROTAZIONE STRAORDINARIA

In linea con quanto operato da Capogruppo, il **Codice Etico** da ultimo approvato da **Italia Turismo** in data 322 ottobre 2024 ha previsto specifiche disposizioni per l'attuazione della misura della **rotazione c.d. straordinaria del personale**, disciplinata dall'art. 16, comma 1, lett. 1 *quater*), D.Lgs. n. 165/2001, nonostante la stessa ANAC ne abbia rilevato la natura facoltativa con riferimento agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico (come **IT**)³¹.

La misura ha carattere cautelare e preventivo (e non punitivo), in quanto è volta a garantire che, nell'area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare, siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo, sì da tutelare l'immagine di imparzialità delle amministrazioni e degli enti, attraverso la rimozione dalla specifica posizione o mansione e destinazione ad altro incarico del dipendente nei confronti del quale sia stato avviato un procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva.

L'Autorità ha segnalato, quale carattere fondamentale della misura, la sua «*immediatezza*», richiedendo che «*l'ente* [debba] *agire immediatamente dopo avere avuto la notizia dell'avvio del procedimento penale*»³².

Pertanto, la **Società**, come previsto nella *Programmazione delle misure di miglioramento* di cui al precedente **Piano**, anche in considerazione delle proposte formulate in tal senso dal **RPCT**, ha integrato il proprio **Codice**

³⁰ Cfr. Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, di cui alla Determinazione n. 1134/2017 più volte citata.

³¹ Nelle "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l quater, del d.lgs. n. 165 del 2001", adottate con la Delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019, si chiarisce, invero, quanto all'ambito soggettivo di applicazione dell'istituto in esame, che «La soluzione più equilibrata [in considerazione della normativa in materia] è quella di ritenere che il provvedimento motivato, con il quale l'amministrazione valuta se applicare la misura, debba essere adottato obbligatoriamente nelle amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165) e solo facoltativamente negli altri enti del settore pubblico (enti pubblici economici e enti di diritto privato in controllo pubblico)» (cfr. pag. 14).

³² L'Autorità ha indicato il Codice Etico e di comportamento quale sede 'naturale' per prevedere tale obbligo: «*A tal fine è opportuno che le amministrazioni introducano, nel proprio codice di comportamento, il dovere in capo ai dipendenti interessati da procedimenti penali, di segnalare immediatamente all'amministrazione l'avvio di tali procedimenti»* (cfr. pag. 18 delle Linee guida n. 215 del 26 marzo 2019 citate).



Etico (versione approvata il 30 marzo 2023), con la previsione di un **chiaro obbligo**, per tutto il **Personale**, di comunicare l'avvio o la pendenza nei propri confronti di procedimenti penali, dandone conseguente e adeguata comunicazione all'interno dell'Azienda³³.

Le indicazioni operative e procedurali previste, al riguardo, nel Codice Etico stabiliscono:

- l'adozione obbligatoria di un provvedimento, adeguatamente motivato, di rotazione straordinaria nei confronti di tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Società, dipendenti e dirigenti in servizio a tempo determinato o indeterminato, in presenza dei reati di corruzione o di condotte di natura corruttiva³⁴;
- l'adozione facoltativa del provvedimento nel caso di procedimenti penali avviati per altri reati contro la Pubblica Amministrazione³⁵;
- l'applicazione in conseguenza dell'avvio di un procedimento disciplinare per comportamenti che possono integrare fattispecie di natura corruttiva rilevanti.

Nel corso del 2024, non sono state riscontrate situazioni tali da comportare l'attuazione della misura in esame.

4.8. FORMAZIONE

Principio cardine della politica anticorruzione è la diffusione e il rafforzamento della **cultura etica** e dei **principi e valori di riferimento** cui si ispira la **Società** in tutti i suoi dipendenti, in posizione apicale o subordinata. Come richiesto dalla normativa vigente, sono state individuate le esigenze formative del personale, identificando i soggetti maggiormente esposti ai rischi legati ai reati rilevanti.

A seguito dell'emanazione da parte della **Controllante** del "*Regolamento per la Disciplina del Conflitto d'Interessi*", alla fine del 2023 (periodo ottobre-novembre) si è svolta, da remoto, una correlata sessione formativa che ha coinvolto tutti i dipendenti di **IT**. L'argomento – anche perché la sua osservanza è diventata parte integrante del rapporto di lavoro – ha suscitato interesse, partecipazione e attenzione.

È stata inoltre implementata dalla **Capogruppo** una **piattaforma informatica e-learning** (*AcadeMy Invitalia*) che garantisce un aggiornamento costante per tutto il **Personale** del Gruppo attraverso contenuti

³³ Cfr. paragrafo 4 Codice Etico di IT: «I destinatari del Codice comunicano per iscritto, anche a mezzo di posta elettronica, al proprio responsabile e all'Organismo di vigilanza, tempestivamente e comunque entro 5 giorni dall'avvenuta conoscenza, l'esistenza di indagini a proprio carico in riferimento alle fattispecie di reato per le quali si applica la rotazione degli incarichi, illustrate nel paragrafo successivo, oltre alle ulteriori fattispecie indicate nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231», in conformità alle indicazioni dell'ANAC (cfr. pag. 18 delle Linee Guida n. 215/2019 cit.).

³⁴ Il riferimento è da intendersi alle fattispecie di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 *bis*, 319 *ter*, 319 *quater*, 320, 321, 322, 322 *bis*, 346 *bis*, 353 e 353 bis del codice penale.

³⁵ Ci si riferisce ai reati di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, rilevanti ai fini delle inconferibilità ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013, dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.Lgs. n. 235/2012.



asincroni, sempre disponibili per gli utenti. In particolare, sono stati erogati corsi di formazione in materia di Antiriciclaggio, il Valore dell'Incentivo e il Risk Management.

In considerazione dell'approvazione dell'aggiornamento del *Codice Etico* e della *Parte Generale* del Modello, avvenuta a ottobre 2024, l'attività formativa pianificata per l'anno 2024 è stata rinviata al 1° trimestre 2025.

Periodicamente il **RPCT**, anche in collaborazione con l'**OdV**, valuterà il fabbisogno formativo in relazione a:

- le eventuali esigenze di chiarimenti provenienti direttamente dai soggetti coinvolti nelle attività aziendali e al *turnover* del personale;
- le verifiche effettuate e alle criticità eventualmente riscontrate;
- eventuali modifiche normative o dell'organizzazione ovvero a seguito di aggiornamenti rilevanti del Piano stesso.

4.9. SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)

Tra le misure generali di prevenzione della corruzione rientra certamente la **tutela del** *whistleblower*, ossia del soggetto che, sulla base delle nuove disposizioni dettate dal **D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24**³⁶, segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di appartenenza, di cui si sia venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Il **D.Lgs. n. 24/2023** raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, tanto del settore pubblico quanto nel settore privato³⁷, dando vita a una disciplina organica e uniforme finalizzata a garantire una maggiore tutela al *whistleblower* (sia sotto il profilo della riservatezza che delle eventuali ritorsioni e responsabilità connesse alla segnalazione), sì da incentivare l'emersione di possibili minacce o situazioni pregiudizievoli o illecite rafforzando l'azione di prevenzione e di contrasto all'illegalità delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti privati.

Sul piano delle fonti integrative, l'ANAC, con la Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, ha emanato "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e

³⁶ Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 (c.d. Direttiva *Whistleblowing*) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

³⁷ II D.Lgs. n. 24/2023 (art. 23) ha abrogato le disposizioni che, nel settore pubblico e privato, disciplinavano l'istituto (*i.e.* l'art. 54 *bis* D.Lgs. n. 165/2001 e i commi 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater* dell'art. 6 D.Lgs. n. 231/2001).



gestione delle segnalazioni esterne", nonché posto in consultazione fino al <u>9 dicembre 2024</u> le "Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione"³⁸.

Italia Turismo, ritenendo che le segnalazioni, quali denunce endogene, costituiscano un efficace strumento diffuso di controllo, atto ad assicurare un meccanismo di protezione interno all'Azienda stessa, ha adottato e aggiornato nel tempo la Procedura organizzativa *IT -PO -WHISTLE - Gestione delle segnalazioni*, e i relativi allegati, volta a regolamentare le modalità di gestione delle segnalazioni e assicurare la miglior tutela per il segnalante.

Inoltre, la **Società** ha messo a disposizione dei **Destinatari chiare informazioni** sui canali, le procedure e i presupposti per effettuare le segnalazioni (interne ed esterne) attraverso:

- l'invio di un'apposita **informativa** a tutto il Personale IT;
- la **pubblicazione** di tali informazioni nella Sezione "Segnalazioni di illecito whistleblowing", presente sul sito istituzionale, adeguatamente aggiornata³⁹.

Le modalità di gestione delle segnalazioni e le misure a tutela dei segnalanti, previste in Procedura, proposte dal **RPCT** in conformità alla nuova normativa di riferimento, nonché alle "GR-LG-WHIST - Linee Guida Whistleblowing" adottate dalla **Capogruppo**, sono di seguito riassunte.

Connai mud nomalano?	
Cosa si può segnalare?	

Oggetto di segnalazione possono essere:

- le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- le violazioni del Codice Etico aziendale;
- le violazioni del MOGC *Parte Generale* e *Parte Speciale*, e del presente **Piano**, *Parte Speciale* del Modello Organizzativo dedicata alle misure di prevenzione della corruzione.

Nelle segnalazioni sono contenute informazioni, compresi i **fondati sospetti**⁴⁰, riguardanti:

- violazioni già commesse;
- violazioni che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito del proprio contesto lavorativo

nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

³⁸ Le nuove *Linee Guida* sono volte, in particolare, a fornire indicazioni sulle modalità di gestione dei canali interni, che - come previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 - debbono essere approntati all'interno degli enti del settore pubblico e privato cui si applica la normativa *whistleblowing* per ricevere e gestire le segnalazioni, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

³⁹ Cfr. la sezione "Trasparenza di Italia Turismo": https://www.invitalia.it/chi-siamo/il-gruppo/italia-turismo---trasparenza.

⁴⁰ Ad avviso dell'ANAC non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e/o dell'autore degli stessi, ma solo che ne sia «*ragionevolmente convinto*».



Cosa non si può segnalare?

Non possono costituire oggetto di segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Inoltre, non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in esame le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali individuati dal Legislatore (cfr. Parte II dell'Allegato al D.Lgs. n. 24/2023), nonché le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale e di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale.

Chi può segnalare?

In Italia Turismo sono legittimate a effettuare una segnalazione le seguenti categorie di persone:

- i soggetti appartenenti al Personale interno della Società;
- i lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa per IT;
- i dipendenti e i collaboratori dei fornitori di lavori, beni e servizi da essa commissionati;
- i volontari e i tirocinanti (anche non retribuiti);
- gli azionisti e le persone che, anche di fatto, esercitano con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società.

Quando si può segnalare?

La segnalazione può essere effettuata:

- quando il rapporto giuridico con IT è in corso;
- quando il rapporto giuridico con **IT** non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Come effettuare una segnalazione? Canale interno

Le segnalazioni devono essere effettuate attraverso i canali appositamente dedicati.



Italia Turismo, ritenendo che le Segnalazioni, quali denunce endogene, costituiscano un efficace strumento diffuso di controllo, atto ad assicurare un meccanismo di protezione e una sorta di un sistema immunitario organico interno alla Società stessa, ha adottato la *Procedura IT-PO-WHISTLE- Gestione delle Segnalazioni:* Whistleblowing⁴¹, volta a disciplinare le modalità di gestione delle segnalazioni e le misure poste a tutela dei segnalanti, mettendo a disposizione i seguenti canali interni di segnalazione, gestiti dal **RPCT**⁴²:

- la piattaforma "Segnalazione Illeciti Whistleblowing" https://italiaturismo.segnalazioni.net, che, in coerenza con la normativa vigente, assicura altissimi livelli di sicurezza sia al segnalante sia a livello di infrastruttura. Il sistema consente di effettuare una segnalazione in forma scritta o in forma orale attraverso il sistema di messagistica vocale ivi presente. L'accesso alle segnalazioni è consentito esclusivamente al segnalante tramite credenziali (per gli utenti registrati) o tramite l'inserimento dei codici associati alla segnalazione (per gli utenti non registrati);
- la **posta ordinaria** inviando la segnalazione in doppia busta chiusa⁴³, all'interno di una terza busta, specificando che trattasi di una "*Comunicazione whistleblowing*" e "*Riservata personale*" all'attenzione del RPCT di Italia Turismo S.p.A., Via Calabria n. 46/48 CAP 00187 Roma. Agli addetti è fatto divieto di aprire la missiva e obbligo di consegnarla direttamente al **RPCT**;
- un **incontro diretto** con il **RPCT**, fissato entro un termine ragionevole, richiesto attraverso uno dei canali sopra indicati.

Come effettuare una segnalazione? Canale esterno

È possibile effettuare una segnalazione utilizzando il **canale esterno dell'ANAC** (secondo le modalità messe a disposizione dall'Autorità sul sito istituzionale⁴⁴), ove al momento della sua presentazione ricorra una delle seguenti condizioni previste dal D.Lgs. n. 24/2023:

- il canale di segnalazione interno non è attivo o non conforme a quanto prescritto dalla normativa citata;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna secondo le modalità previste senza che la stessa abbia avuto alcun seguito;

⁴¹ La Procedura, alla data di stesura del presente Piano, sarà oggetto di aggiornamento a seguito della formale approvazione da parte di Capogruppo delle proprie "*Linee Guida in materia di whistleblowing*".

⁴² Nel caso in cui la segnalazione riguardi direttamente il RPCT o in cui egli si trovi in conflitto di interessi, il destinatario della segnalazione è l'**Organismo di Vigilanza**. Attraverso la piattaforma è possibile selezionare quale destinatario detto Organismo; in alternativa, potrà essere trasmessa attraverso la casella di posta elettronica dedicata (organismodivigilanza@invitalia.it), ovvero la posta ordinaria – sempre in doppia busta chiusa, all'interno di una terza busta – specificando che trattasi di una "Comunicazione Whistleblowing" e "Riservata personale", all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza di Italia Turismo S.p.A., Via Calabria, n. 46 – 00187 Roma.

⁴³ Una busta con i dati del Segnalante, copia del documento di riconoscimento e un recapito presso cui essere contattati, l'altra busta contenente la Segnalazione.

⁴⁴ Cfr. la pagina web al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.



- il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna presentata ad un **soggetto diverso dall'ANAC** è trasmessa a quest'ultima <u>entro 7</u> giorni dalla data del suo ricevimento, dandone contestuale notizia al segnalante.

Le tutele

In conformità alla normativa di riferimento, sono previste specifiche **garanzie** e **tutele** a favore del **segnalante**⁴⁵, estese in alcuni casi anche ad altri soggetti espressamente individuati⁴⁶, sempreché ricorrano le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito della normativa di riferimento;
- la segnalazione è stata effettuata seguendo le indicazioni rilevanti ivi previste.

In ogni caso, i motivi che hanno indotto ad effettuare la segnalazione sono irrilevanti ai fini della sua protezione⁴⁷.

Le tutele - Riservatezza

L'identità del segnalante - e tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del soggetto - non può essere rivelata a persone diverse dal RPCT, salvo che lo stesso segnalante non abbia dato il suo consenso espresso alla rivelazione.

⁴⁵ Alle **segnalazioni anonime** (ossia che non rechino alcun nominativo, ovvero che, pur apparendo riferibili a un soggetto, non consentano, comunque, di individuarlo con certezza) naturalmente, non si applicano le misure a tutela dell'identità del segnalante, salvo il caso in cui il segnalante anonimo sia stato successivamente identificato. Le segnalazioni anonime, pur non essendovi un obbligo di avvio di istruttoria formale, potranno essere valutate dal **RPCT**, ove le consideri attinenti a fatti di particolare rilevanza o gravità e sempreché riportino informazioni adeguatamente circostanziate, quali utili indicatori al fine di approfondire l'ambito di rischio relativo all'area cui si riferiscono.

⁴⁶ Le misure di protezione del segnalante si estendono al "facilitatore" (ossia la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata), alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo di quest'ultimo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente, agli enti di proprietà del segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché agli enti che operano nel suo medesimo contesto lavorativo.

⁴⁷ Le tutele vengono meno nel caso in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado: i) la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile; ovvero ii) la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.



La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle **persone coinvolte** (c.d. soggetto segnalato) e delle persone comunque **menzionate** nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di **responsabilità disciplinare**, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

La segnalazione è **sottratta** inoltre all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

Le tutele - Divieto di ritorsioni

È vietata ogni forma di **ritorsione** anche solo tentata o minacciata. Pertanto, sono nulli gli attivi adottati in violazione di tale divieto.

A questo proposito, il Legislatore ha accolto un'accezione ampia di ritorsione, da intendersi come «qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, [...] che provoca o può provocare alla persona segnalante [...], in via diretta o indiretta, un danno ingiusto» (art. 2 lett. m) D.Lgs. n. 24/2023), indicando in via esemplificativa, ma non esaustiva, alcune fattispecie che possono costituire ritorsione⁴⁸.

L'adozione di misure ritorsive può essere comunicata, da coloro che ritengono di averle subite, all'ANAC che ha il compito di accertare se siano conseguenti o meno alla segnalazione e, in caso affermativo, di valutare l'eventuale applicazione di sanzioni.

Le tutele - Limitazioni della responsabilità

Salvo che non commetta un reato (e dunque ferma restando in tal caso qualsivoglia responsabilità penale), il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

È esclusa altresì ogni responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per il soggetto che riveli informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, ovvero riveli informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione del segnalato purché, al momento della comunicazione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione delle informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione sia stata effettuata secondo quanto prescritto dalla normativa di riferimento.

⁴⁸ Quali il licenziamento, il mutamento di mansioni, la riduzione di stipendio, la modifica dell'orario di lavoro, l'adozione di misure disciplinari *etc.* (cfr. art. 17, comma 4).



Si segnala che, nel corso del 2024, non sono pervenute comunicazioni e/o segnalazioni Whistleblowing, relative a eventuali violazioni del Piano, del Modello Organizzativo o del Codice Etico.

4.10. SISTEMA DI CONTROLLO INTEGRATO E PIANO DI MONITORAGGIO

Nel dare piena attuazione alle disposizioni di cui alla *Legge Anticorruzione*, **Italia Turismo** ha predisposto un **sistema di controllo integrato** con gli altri interventi già posti in essere dalla Società (Codice Etico e di Comportamento, Modello Organizzativo, *etc.*), che prevede due livelli di controllo in stretta sinergia tra loro. Nell'ambito del monitoraggio di **primo livello** i **Referenti Interni Anticorruzione**, in ordine alle attività svolte nell'Ufficio/Funzione cui sono preposti, provvedono alla verifica del rispetto dei presidi anticorruzione da parte di coloro che sono sottoposti al loro coordinamento (*i.e.* dipendenti, collaboratori, consulenti e/o fornitori).

Gli esiti di tale monitoraggio confluiscono nella *Scheda Informativa Annuale* trasmessa al RPCT, provvedendo a segnalare eventuali criticità/anomalie riscontrate sulla sostenibilità e sull'attuazione delle misure di prevenzione.

Le *Schede* hanno avuto ad oggetto il periodo temporale compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 e hanno interessato le principali attività a rischio individuate. Alla data di stesura del presente Piano si è in attesa di ricevere le *Schede* in questione.

Essi, inoltre, forniscono al **Responsabile**, nonché all'**OdV**, i dati e le informazioni specifici attraverso *report* informativi (flussi periodici o a evento)⁴⁹, e ogni chiarimento richiesto dai predetti organi di controllo.

Sulla base dei monitoraggi sopra indicati, il **RPCT** elabora la relazione annuale nonché la proposta di aggiornamento annuale del **Piano**. flussi informativi sono fondamentali per consentire l'adempimento delle responsabilità e il perseguimento degli obiettivi connessi al Piano.

Il **RPCT** svolge un'ulteriore attività di controllo di <u>secondo livello</u> rispetto ai compiti imposti ai predetti **Referenti**, organizzando a tal fine uno o più incontri all'anno dedicati sia all'analisi congiunta delle eventuali criticità, emerse in sede di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano, sia all'esame di eventuali proposte di modifica/definizione di nuove misure di prevenzione. Il **RPCT** provvede altresì al monitoraggio in ordine alla effettiva attuazione e al puntuale rispetto del **Piano**, con *audit* specifici e verifiche sul campo, anche avvalendosi della **Funzione** *Internal Auditing* di Capogruppo.

⁴⁹ I Flussi, in sede di aggiornamento del MOGC - *Parte Speciale* del 7 luglio 2021, sono stati definiti nell'ottica di uniformare, per quanto possibile, i dati e le informazioni da trasmettere al RPCT e all'OdV sotto il profilo sia contenutistico sia temporale.



È stata inoltre effettuata, per il tramite della **Funzione** *Internal Auditing* di Capogruppo, un'attività di verifica, per l'anno 2024 in ordine alla conformità delle attività svolte dalla **Società** rispetto a quanto previsto nel **Modello Organizzativo** integrato ai sensi della Legge n. 190/2012 e, quindi, anche nel presente **Piano**. Sulla base del programma di *audit*, sono stati eseguiti controlli sui seguenti protocolli e procedure, rilevanti sotto il profilo della prevenzione della corruzione:

- Gestione e manutenzione Asset
- Selezione e assunzione del personale
- Acquisizione prestazioni professionali
- Impiego di personale di paesi terzi;
- Gestione acquisti e affidamenti di lavori e servizi;
- Gestione dei rapporti con Soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione
- Gestione dei Rapporti Intercompany
- Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e dei rapporti con Organi esterni di Vigilanza e
 Controllo ed altre autorità pubbliche, anche in occasione di verifiche ispettive
- Gestione dei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti innanzi all'autorità giudiziaria
- Gestione della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.

Quanto ai processi oggetto di *audit*, rilevanti ai fini del sistema anticorruzione, le verifiche effettuate hanno evidenziato la sostanziale conformità dei processi operativi verificati ai relativi Protocolli, Istruzioni Operative e Procedure di riferimento. Solo per alcuni processi sono state rilevate delle parziali difformità passibili di miglioramento, che saranno oggetto di attenzione nel corso dell'anno 2025, al fine di mitigarne gli scostamenti.

<u>Per il 2025, il RPCT intende proseguire, anche in collaborazione con gli altri Organi di controllo e i</u> <u>Referenti Interni, nella verifica della adeguatezza e dell'attuazione delle misure di prevenzione adottate.</u>

4.11. SISTEMA DISCIPLINARE

La violazione degli obblighi previsti dal presente **Piano** integra un comportamento contrario ai doveri d'ufficio e costituisce di per sé una lesione del rapporto di fiducia instaurato tra il soggetto interessato e la Società, a prescindere dalla rilevanza esterna della stessa. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente **Piano** dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile, essa è, in ogni caso, fonte di **responsabilità disciplinare**, da accertare all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Ai procedimenti disciplinari saranno applicate le garanzie procedimentali previste dal codice civile, dallo Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970) e dalle specifiche disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dal Gruppo.



L'applicazione dei suddetti provvedimenti disciplinari, ad opera del Vertice aziendale per il tramite delle funzioni competenti, deve essere comunicata tempestivamente al RPCT e all'OdV per le parti di interesse. Inoltre, lo stesso RPCT può segnalare le casistiche riscontrate di mancata o erronea attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano, dal Codice Etico nonché, più in generale, dal Modello Organizzativo. In particolare, le violazioni del Piano sono valutate nei termini che seguono:

- violazione lieve/mancanza lieve: ogni violazione che non abbia prodotto danni e/o pregiudizi di qualunque tipo, compreso il pregiudizio all'immagine della Società e non abbia prodotto conseguenze nei rapporti con gli altri esponenti dell'ente stesso;
- violazione grave/mancanza grave: ogni violazione di una o più regole o principi previsti nel Piano, nonché degli obblighi informativi verso il RPCT e l'OdV, tale da esporre la Società al rischio di applicazione di una sanzione;
- violazione gravissima: ogni violazione di una o più regole o principi previsti dal Piano, nonché degli
 obblighi informativi verso il RPCT e l'OdV, tale da esporre la Società al rischio di applicazione di una
 sanzione e da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia con la Società, non consentendo la
 prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Per quanto attiene alle misure applicabili (il tipo e l'entità) si rimanda al *Capitolo* della *Parte Generale* del **Modello Organizzativo**.

Nel corso del 2024, non sono stati avviati procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti di IT.



5. TRASPARENZA

La **trasparenza** è parte della strategia di prevenzione della corruzione di **IT** e la presente sezione del presente **Piano** è dedicata alle iniziative assunte dalla Società ai fini dell'attuazione degli obblighi di trasparenza applicabili alla stessa.

È opportuno ricordare, al riguardo, che la controllante **Invitalia Agenzia**, in data 20 luglio 2017, ha emesso un prestito obbligazionario per € 350.000.000,00 (trecentocinquantamilioni/00), quotato su mercato regolamentato.

In seguito al rimborso del prestito, nel mese di novembre 2022 **Invitalia** ha emesso un nuovo prestito obbligazionario, di pari importo e della durata di 3 anni, non subordinato e non garantito, destinato esclusivamente ad investitori istituzionali e professionali e qualificato come "**social bond**".

Ne consegue che, a decorrere da tale data, le disposizioni in materia di trasparenza non sono più applicabili all'Agenzia e alle sue controllate, tra cui **Italia Turismo**, in quanto società controllata al 100% dall'Agenzia, in virtù di quanto previsto dall'art.2 *bis*, comma 2, lett. *b*), D.Lgs. n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza) e dall'art. 26 del D.Lgs. n. 175/2016⁵⁰.

Tale impostazione, condivisa dal RPCT con la Funzione *Legale e Societario Controllate* di Invitalia, con l'Amministratore Unico e l'OdV di IT, comporta che saranno pubblicati solo le informazioni e documenti per cui l'obbligo è previsto da disposizioni esterne al D.Lgs. n. 33/2013⁵¹.

Al riguardo, **Italia Turismo** ha individuato i soggetti ai quali viene attribuita la responsabilità della raccolta (che comprende l'elaborazione, il controllo qualità e la trasmissione) e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, così come indicato nell'**ALLEGATO 7 - TABELLA DI RILEVAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E TRASPARENZA DI ITALIA TURISMO, POST PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "SOCIAL BOND"** del Piano.

Al **RPCT** sono affidati compiti di monitoraggio e vigilanza sugli obblighi di trasparenza, anche per il tramite della **Funzione** *Internal Auditing* di Capogruppo, secondo due modalità: l'una preventiva, che consiste nella fornitura alle strutture responsabili di tutti i supporti metodologici (schemi, chiarimenti, *etc.*) utili a gestire il flusso informativo; l'altra a consuntivo, che consiste nella verifica del rispetto degli obblighi di inserimento/aggiornamento e della loro tempistica.

Nel corso del 2024, la Società ha operato alcuni interventi nella Sezione Trasparenza al fine di assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni ivi pubblicate, anche al fine di

⁵⁰ Tale impostazione è stata avvalorata, altresì, dal MISE (oggi MIMIT) e dal relativo RPCT, che, in data 3 maggio 2021, ha provveduto a confermare, anche a seguito di interlocuzione con l'ANAC, la non sottoposizione dell'Agenzia agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, in virtù di quanto previsto dall'art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016.

⁵¹ Si veda, a titolo esemplificativo, la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.



armonizzare e allineare la predetta Sezione alle scelte operate dalla Capogruppo in proposito e alle altre società del Gruppo.

Il monitoraggio sulla Sezione Trasparenza viene effettuato in coincidenza con la scadenza di specifici obblighi di pubblicazione (ad es., dichiarazioni di inconferibilità/incompatibilità, approvazione del bilancio, etc.) e comunque annualmente in relazione alla totalità degli obblighi.

Infine, si ricorda che l'accesso civico, semplice e generalizzato, non è più applicabile ad IT a far data da luglio 2017 per le ragioni illustrate precedentemente.



6. PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO

Di seguito si riassumono le misure previste dal presente Piano, in un'ottica di miglioramento continuo e al fine di perseguire gli **obiettivi strategici** definiti da **Italia Turismo**, con indicazione delle tempistiche di attuazione previste.

Misura	SCADENZA
Aggiornamento della mappatura dei processi e attività a rischio <i>ex</i> L. n. 190/2012 e delle relative valutazioni a completamento della <i>Parte Speciale</i> del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo <i>ex</i> D.Lgs. n. 231/2001 della Società.	31 dicembre 2025
Pianificazione ed erogazione di corsi di formazione in materia di anticorruzione, prevedendo:	31 dicembre 2025
Pianificazione ed esecuzione di interventi di monitoraggio strumentali ad assicurare l'efficacia e l'efficienza dei presidi di prevenzione alla corruzione.	31 dicembre 2025
Pianificazione e implementazione di iniziative di comunicazione e informazione in ambito whistleblowing.	31 dicembre 2025
Mantenere aggiornata la "Sezione Trasparenza" presente sul sito istituzionale della Capogruppo, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione, che la Società è chiamata ad adempiere.	Attività ongoing